

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE IN MEDICINA DEL LAVORO PREVISTO DAL D.LGS n.81/2008 E S.M.I.

Durata 24 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico

CIG: ZF83744D95

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ nella sede comunale sita in Valguarnera Caropepe, Piazza della Repubblica n. 13, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Amministrazione Comunale in persona dell'Ing. Giarratana Vittorio, nato a Canicattì (AG) il 08/05/1973, C.F. GRRVTR73E08B602F, Responsabile del Settore LL.PP., Urbanistica ed Ambiente del Comune di Valguarnera C.

E

il Dott. _____, nat a _____ il _____, C.F. _____, iscritt all'Albo degli Ordini dei Medici della Provincia di _____ al n. _____ dal _____, con recapito professionale in _____, Via _____, Partita IVA _____

in esecuzione del Decreto Sindacale n. 38 del 20-10-2021 di nomina di "Datore di Lavoro", si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELL' INCARICO

In richiamo alla determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n del il Committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di svolgere, nell'interesse del committente, i compiti attribuiti al medico competente inerente il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali dal D.Lgs.n°81/2008, compiti meglio descritti di seguito.

Il committente si impegna a fornire al Medico Competente, in maniera esaustiva e dettagliata, le informazioni di cui all'art.18, comma2, del D.Lgs.81/08, nonché a mettere tempestivamente a conoscenza il Medico Competente di ogni modifica che intende introdurre nel processo produttivo e/o nella struttura organizzativa aziendale, rilevante ai fini della sicurezza e d'igiene sul lavoro, come meglio descritto al successivo art.3).

ART. 2

PRESTAZIONI ED IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

1. Il Medico Competente (D.L. del 09 Aprile 2008 n.81, art.25 e ss.mm.ii.) dovrà prioritariamente provvedere alle seguenti mansioni:

a) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

- b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 (D.L. del 09 Aprile 2008 n.81) e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria, di cui al precedente punto b) (D.L. n. 81, art. 41, comma 2) comprende:

1. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
3. Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
4. Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
5. Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
6. Visita medica precedente la ripresa del lavoro, a seguito di assenza prolungata(= o sup. a 60gg.)

Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva, con esclusione della visita medica per tirocinanti minorenni in tirocinio formativo o di orientamento;

- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche di cui al punto 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostici mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi e dalle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al punto 1, 2 e 4 sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

2. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri (D.L.81 del 9 Aprile 2008, art.39, c.5).
3. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale,temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.
4. Avverso i giudizi del medico competente di cui sopra è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.(D.L.81 del 09 Aprile 2008, art. 39, comma 9).
5. Le visite mediche e le altre attività sanitarie possono essere effettuate presso un idoneo locale predisposto dal Committente. Ulteriori accertamenti, se necessari, saranno disposti presso le strutture all'uopo abilitate, a spese dell'azienda (ad es. esami di laboratorio, visite, ecc...) tutti incluse nell'importo offerto per le prestazioni di ulteriori esami diagnostici;
6. Il datore di lavoro, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge vigenti, si impegna a predisporre la seguente documentazione:
 - a) Elenco degli addetti dell'unità produttiva,con la relativa qualifica, mansione,fattori di rischio correlati e data di assunzione;
 - b) Elenco delle materie prime e delle sostanze utilizzate con relative schede di sicurezza e/o tossicologiche,con l'indicazione di massima delle quantità impiegate annualmente;
 - c) Descrizione del processo produttivo e delle macchine e attrezzature utilizzate(D.L.81 del 09 Aprile2008, art.18, comma2);
 - d) Informazione tempestiva in caso di mutamenti significativi del ciclo produttivo e dell'ambiente di lavoro;
 - e) Comunicazione tempestiva dell'assunzione di un nuovo addetto dell'unità produttiva, (al fine di adempiere all'obbligo di visita medica preventiva di cui all'art. 41, c. 2, lett. a del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii);
 - f) comunicazione tempestiva della cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente, (al fine di adempiere all'obbligo di consegna della documentazione sanitaria da parte del Medico Competente di cui all'art.25, comma 1, lett. e del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
7. Il datore di lavoro si impegna a concordare i tempi delle visite, dei sopralluoghi, delle riunioni e di quanto altro previsto come obbligatorio, compatibilmente con le reciproche esigenze.
Il datore di lavoro si assume ogni responsabilità, qualora non presti la collaborazione necessaria a garantire il rispetto delle periodicità e/o degli adempimenti di legge (ad es. mancato invio del lavoratore alla visita, mancata segnalazione dei nuovi assunti,ecc.);
8. Non rientrano nelle funzioni del Medico Competente:
 - a) consulenza e/o responsabilità nell'ambito antinfortunistico;
 - b) valutazione Medico Competente - impiantistica su misure di bonifica dell'ambiente di lavoro;
 - c) il controllo dell'osservanza delle misure di protezione personali e collettive;
 - d) ogni altra attività non espressamente prevista al paragrafo 1.

Il Professionista provvederà ad espletare le mansioni affidate per mesi 24, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

Il suddetto termine verrà congruamente prorogato in caso di forza maggiore, per giustificati motivi o per l'entrata in vigore di normative di legge nazionale o regionale in materia sanitaria alla firma del presente incarico che possano determinare una proroga.

ART. 3 COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

Il compenso verrà corrisposto annualmente dietro emissione di regolare fattura elettronica, in un'unica soluzione alla conclusione del servizio di ogni anno e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento; il relativo pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura di cui sopra.

L'incaricato non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese vive che sosterrà per l'adempimento delle sue prestazioni.

All'atto della sottoscrizione del presente incarico il Committente è autorizzato a comunicare il nominativo del Medico Competente all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Il Medico Competente ed il Legale Rappresentante del Committente hanno facoltà di revocare, con preavviso di due mesi, il presente incarico.

ART. 4 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

- 1) Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidategli entro i termini previsti, verrà applicata una penale computata nel 1% (uno per cento) dell'onorario per ogni giorno naturale di ritardo, da trattenere sul compenso, fino all'ammontare massimo del 30%.
- 2) Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni, il Committente potrà, con provvedimento motivato, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete al Professionista il compenso per le sole prestazioni parziali fornite fino alla data della suindicata deliberazione, decurtato della penale maturata secondo i disposti del precedente comma.
- 3) Nel caso di violazione delle norme contenute nel "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili; ferme restando le eventuali sanzioni di carattere penale, il Committente potrà, con provvedimento motivato, procedere alla revoca o alla pronuncia di decadenza dell'incarico.

ART. 5 DIVERGENZE

E' esclusa la clausola arbitrale. Nel caso insorgessero controversie le parti dichiarano fin d'ora di rimettere la definizione al Foro competente di Enna.

ART. 6 INCOMPATIBILITA'

Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per l'espletamento di incarichi professionali per conto di enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

ART. 7
TUTELA DELLA PRIVACY

Il medico competente viene nominato responsabile del trattamento dei dati dei lavoratori dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi del Regolamento Europeo (GPRD) n. 679/2016.

Il Medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza, relativamente alle informazioni ricevute inerenti l'incarico, nonché al rispetto del Codice Deontologico e messo dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi.

I risultati degli accertamenti verranno custoditi presso il datore di lavoro, con garanzia del segreto professionale, ed una copia di essi verrà rilasciata ai singoli dipendenti su loro richiesta, ove si configuri una giusta causa.

Sottoscritto presso la sede del Comune di Valguamera C., in duplice copia, il _____